

Roma, 05/12/2024

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario**Fabrizio Masciotti****Dottore Commercialista e Revisore Contabile**

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.itsito web: www.studiomasciotti.it**Oggetto:*****I compensi agli amministratori maturati nel 2024:***

- ***sono tassati in capo all'amministratore nell'anno 2024 se percepiti entro il 12/01/2025***
- ***sono deducibili per la società nell'anno 2024 se corrisposti entro il 12/01/2025***

(quindi, se il compenso agli amministratori maturato nel 2024, opportunamente deliberato dai soci, si vuole dedurre nella dichiarazione dei redditi della società afferente all'anno d'imposta 2024, il compenso stesso va corrisposto all'amministratore entro il 12/01/2025, accertandosi che tale compenso venga, tuttavia, accreditato nel conto dell'amministratore entro il 12/01/2025)

*Fabrizio Masciotti**Dottore Commercialista e Revisore Contabile*

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Le società spesso corrispondono **compensi agli amministratori** per l'attività di gestione espletata a favore della società; l'ammontare del compenso è, di regola, fissato dall'assemblea dei soci in una specifica delibera assembleare (art. 2389 del c.c.). Il compenso può essere determinato:

- in misura fissa (ad es. 1.000 euro lordi al mese);
- in misura variabile (ad es. 10% sul reddito netto prodotto dalla società),
- in misura mista (unione delle precedenti forme).

La tassazione dei compensi degli amministratori

- Ai sensi dell'art. 50 del Tuir, *i compensi*, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, in relazione all'attività di amministratore costituiscono, di regola, "redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente" (quindi scontano la tradizionale imposizione Irpef e addizionali);
- tali compensi, quindi, **sono tassati in capo all'amministratore nell'anno in cui sono stati percepiti** da quest'ultimo (c.d. principio di cassa); si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche se le somme sono corrisposte all'amministratore entro **il 12 del mese di gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello in cui si riferiscono (c.d. principio di cassa "allargata"). Quindi:
 - **i compensi corrisposti all'amministratore "entro" il 12/01/2025, concorrono a formare il suo reddito (ossia sono tassati) nell'anno 2024;**
 - **i compensi corrisposti all'amministratore "oltre" il 12/01/2025, concorrono a formare il suo reddito (ossia sono tassati) nell'anno 2025.**

<u>Reddito amministratore 2024</u>
=
<u>Compensi percepiti dal 13/01/2024 al 31/12/2024</u>
+
<u>Compensi percepiti dal 01/01/2025 al 12/01/2025</u>

Conseguentemente, sui compensi erogati agli amministratori fino al 12/01/2025 relative all'attività svolta nel 2024, la società deve:

- operare la ritenuta in base alle aliquote progressive Irpef per scaglioni di reddito vigenti nel 2024;
- attribuire detrazioni (es. per carichi di famiglia) nella misura prevista per il 2024;
- assoggettarli alle aliquote previdenziali in vigore nel 2024.

➤ E' opportuno precisare che il citato principio della cassa allargata vale quando l'amministratore è un soggetto assimilato al lavoratore dipendente (ex cococo) ossia quando non è un lavoratore autonomo titolare di partita Iva che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni dell'attività professionale esercitata (si pensi ad esempio ad un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria): in tal caso, il compenso all'amministratore professionista (quindi, titolare di P.Iva) concorre a formare il suo "reddito professionale" (quindi è tassato) nell'anno solare in cui è stato percepito (reddito 2024 = compensi percepiti dall'01/01/2024 al 31/12/2024).

Deducibilità in capo alla società dei compensi corrisposti agli amministratori

La determinazione del reddito d'impresa segue il principio di competenza economica ossia i costi aziendali, se opportunamente documentati e inerenti all'attività d'impresa, sono deducibili nell'anno d'imposta in cui sono maturati indipendentemente dalla manifestazione finanziaria (ossia dal pagamento); tuttavia, i compensi agli amministratori rappresentano una deroga a tale principio generale, infatti, l'art. 95 co. 5 del Tuir stabilisce che i compensi agli amministratori sono deducibili (ai fini Ires) nell'esercizio in cui sono corrisposti: c.d. "principio di cassa". La finalità della citata norma è quella di far coincidere il

periodo in cui i compensi sono assoggettati a tassazione in capo all'amministratore con quello in cui gli stessi sono dedotti dal reddito dell'erogante" (C.M. 57/2001); per mantenere la simmetria tra l'anno di tassazione per l'amministratore e l'anno di deducibilità per la società, è riconosciuta alla società l'applicazione del "principio di cassa allargata" ossia **sono deducibili nell'anno n se i compensi sono corrisposti all'amministratore entro il 12/01 dell'anno successivo (n+1).**

Quindi:

- *i compensi degli amministratori maturati nel 2024 e corrisposti "entro" il 12/01/2025, sono deducibili per la società nell'anno 2024 (deducibili nel Modello dei redditi 2025 per anno 2024);*
- *i compensi degli amministratori maturati nel 2024 e corrisposti "oltre" il 12/01/2025, sono deducibili per la società nell'anno 2025 (deducibili nel Modello dei redditi 2026 per anno 2025), con l'accortezza quindi di rilevare una variazione in aumento nel Modello dei redditi 2025 e una variazione in diminuzione nel Modello dei redditi 2026).*

Att.: Un recente orientamento dell'amministrazione finanziaria pretende, peraltro, ai fini della deducibilità del compenso dell'amministratore, che tale compenso venga accreditato nel conto corrente dell'amministratore entro il 12 gennaio (che per la deducibilità nel 2024, vorrebbe dire che l'accredito del compenso sul conto dell'amministratore debba perfezionarsi entro il 12/01/2025).

Il pagamento del compenso all'amministratore deve necessariamente avvenire con strumenti tracciabili (preferibilmente bonifico bancario); quindi, è vietato il pagamento del compenso in contanti, anche per importi modesti; sono previste sanzioni aspre in caso di pagamento di compensi in contanti (Legge di bilancio 2018).

E' opportuno precisare che:

- il compenso all'amministratore "non è" deducibile Irap (in quanto si qualifica come costo per compensi a soggetti assimilati a quelli di lavoro dipendente);

- il citato principio della cassa allargata vale quando l'amministratore è un soggetto assimilato al lavoratore dipendente (ex cococo) ossia quando non è un lavoratore autonomo titolare di partita Iva che svolge mansioni di amministratore rientranti nell'oggetto della propria attività, per le quali sono necessarie competenze tecnico-giuridiche direttamente collegate con l'attività di lavoro autonomo esercitata, ovvero in una società esercente un'attività oggettivamente connessa alle mansioni dell'attività professionale esercitata (si pensi ad esempio ad un ingegnere edile membro del consiglio di amministrazione di una società di ingegneria): in tal caso, **il compenso all'amministratore professionista (quindi, titolare di P.Iva) è deducibile ai fini Ires se corrisposto entro la fine dell'anno, ossia entro il 31/12 ed è deducibile ai fini Irap nell'anno di maturazione** (in quanto si qualifica come costo per servizi professionali);
- il compenso all'amministratore va rilevato contabilmente nel bilancio nel rispetto del principio della competenza economica (ossia nell'anno in cui il compenso matura, indipendentemente dalla sua effettiva erogazione nell'anno); pertanto, l'imputazione contabile segue il principio di "competenza economica" (ossia la maturazione del compenso), mentre la deducibilità per l'impresa segue il "principio di cassa" (ossia l'effettiva corresponsione del compenso);
- la indeducibilità temporanea ai fini Ires dei compensi agli amministratori maturati ma non corrisposti entro il 12/01 dell'anno successivo fa sorgere in capo alla società l'obbligo di rilevare le c.d. "imposte anticipate" (nel rispetto dell'OIC 25).

IMP.: Ancorché in ambito tributario, il presupposto per la deducibilità di un costo - e quindi anche del compenso erogato all'amministratore - non dovrebbe essere rappresentato dalla preventiva delibera assembleare, ma dal rispetto delle condizioni previste dall'art. 109 del tur (certezza/determinabilità, inerenza e competenza economica ovvero principio di cassa se prevista deroga a quello di competenza), l'Agenzia delle Entrate e la giurisprudenza più recente (es. sentenza Corte Cassazione n. 17673 del 19/07/2013 e 20265 del 04/09/2013) ribadiscono "l'ineducibilità dei compensi erogati agli amministratori della società se non previsti da una apposita delibera dell'assemblea". Quindi, è sempre opportuno (anzi, obbligatorio) che

i soci deliberino l'approvazione dei compensi agli amministratori anche al fine di attribuire a quest'ultimi una rilevanza fiscale. È opportuno formalizzare anche eventuali delibere di variazione dei compensi agli amministratori intervenute nel corso dell'anno.

Si riportano di seguito due tabelle riepilogative:

Amministratore assimilato al lavoratore dipendente				
Anno di maturazione del compenso	Periodo di erogazione del compenso	Tassazione in capo all'amministratore	Deducibilità Ires del compenso	Deducibilità Irap del compenso
2024	13/01/2024 - 12/01/2025	2024	2024	Indeducibile
2024	13/01/2025 - 12/01/2026	2025	2025	Indeducibile

Amministratore professionista con P.Iva (lavoratore autonomo)				
Anno di maturazione del compenso	Periodo di erogazione del compenso	Tassazione in capo all'amministratore	Deducibilità Ires del compenso	Deducibilità Irap del compenso
2024	01/01/2024 - 31/12/2024	2024	2024	deducibile
2024	01/01/2025 - 31/12/2025	2025	2025	deducibile

Contributi previdenziali dovuti dall'amministratore (non titolare di P.Iva)

Si rammenta infine che il compenso all'amministratore (assimilato al lavoratore dipendente) è assoggettato a contribuzione previdenziale, in particolare ai contributi dovuti alla Gestione separata INPS; al riguardo si precisa che il compenso all'amministratore percepito nell'anno 2024:

- è assoggettato ad aliquota previdenziale ordinaria del 35,03% se l'amministratore non è già dotato di altra copertura previdenziale obbligatoria (per gli amministratori titolari di partita iva e iscritti alla gestione separata inps, in quanto privi di cassa previdenziale autonoma di appartenenza, sono assoggettati ad una aliquota Inps più favorevole: del 26,23%);
- è assoggettato ad aliquota previdenziale ridotta del 24% se l'amministratore è già dotato di altra copertura previdenziale obbligatoria (es. è anche dipendente di un'altra società oppure è iscritto alla gestione Ivs commercianti/artigiani).

Tali contributi sono per 2/3 a carico della società e per 1/3 a carico dell'amministratore percipiente.

Si ricorda anche che, se l'amministratore, che percepisce un compenso, è anche un socio che svolge, in via prevalente, l'attività di "socio-lavoratore" nella impresa (senza contratto di lavoro dipendente e non trattasi di c.d. impresa-industria), è assoggettato non solo alla gestione separata Inps (con riferimento al compenso da amministratore), ma anche alla gestione contributiva Inps Ivs (che si applica sul "reddito fiscale" della società imputato al socio amministratore, per trasparenza ai fini previdenziali, in proporzione alla quota di partecipazione posseduta).

TFM

Si ricorda infine che i soci possono deliberare a favore degli amministratori anche il c.d. TFM (trattamento di fine mandato), che, analogamente al TFR per i dipendenti, costituisce un emolumento da corrispondere all'amministratore alla cessazione del suo mandato. La attribuzione del TFM e la determinazione dell'importo è rimessa alla autonomia dei soci. La sua deducibilità per competenza economica è subordinata al fatto che il TFM venga deliberato con un atto avente data certa anteriore alla nomina dell'amministratore, altrimenti risulta deducibile secondo il principio di cassa (ossia al momento della corresponsione all'amministratore).

Il TFM può essere corrisposto direttamente dalla società oppure la società può decidere di accantonare l'indennità in una polizza di assicurazione.

La liquidazione del TFM è assoggettata:

- a tassazione separata (se deliberato con un atto avente data certa anteriore alla nomina dell'amministratore, altrimenti sconta la tassazione ordinaria) e
- a contribuzione alla gestione separata Inps (e l'elevato costo previdenziale riduce l'appetibilità del Tfm).

Autovettura aziendale assegnata all'amministratore (per uso promiscuo)

Non è infrequente che la società assegni all'amministratore una propria autovettura affinché egli la utilizzi sia per finalità lavorative che per usi familiari (c.d. uso promiscuo). Questo costituisce un *fringe benefit* in capo all'amministratore da far emergere nel cedolino paga e nel Lul (pari ad una determinata percentuale - che varia in funzione del livello di emissione CO2 del veicolo - dei costi calcolati dall'ACI con riferimento a una percorrenza convenzionale di 15.000 km):

Emissione di CO2 del veicolo	% applicabile
Fino a 60 g/Km	25%
Superiore a 60 g/Km fino a 160 g/Km	30%
Superiore a 160 g/Km fino a 190 g/Km	50% (40% nel 2020)
Superiore a 190 g/Km	60% (50% nel 2020)

Si segnala che nella bozza del Ddl della Finanziaria 2025, il cui testo dovrà essere approvato entro la fine del mese di dicembre, è prevista la modifica delle modalità di determinazione del c.d. "fringe benefit" per i veicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti e amministratori. E' previsto che per i contratti stipulati dall'1.1.2025, la percentuale applicabile all'importo corrispondente alla percorrenza convenzionale di 15.000 Km varia in base al tipo di trazione del veicolo di nuova immatricolazione (art. 51, comma 4, lett. a, TUIR nella versione prevista dalla bozza della Finanziaria 2025), come di seguito riportato:

Tipologia trazione del veicolo	% applicabile
A batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%
Veicoli elettrici ibridi plug-in	20%
Diversa dai precedenti	50%

Tale "retribuzione in natura" (che varia in funzione della tipologia della autovettura assegnata) rappresenta la somma virtuale da assoggettare a tassazione e contribuzione e *va infatti annotata nel cedolino paga dell'amministratore*.

I costi di gestione della vettura assegnata all'amministratore sono deducibili:

- al 100% nel limite del valore del fringe benefit in capo all'amministratore,
- al 20% per la quota parte dei costi eccedenti il suddetto valore (per il costo di acquisto, rimane il limite di deducibilità massimo di 18.075 euro, su cui applicare l'ammortamento e la citata percentuale di deduzione).

Aspetti di incompatibilità tra la figura di amministratore unico (o di amministratore delegato) e di lavoratore dipendente

L'Inps ha più volte affermato che *nell'ipotesi di amministratore unico o di amministratore delegato, è configurabile la subordinazione di sé stesso, in altre parole, in tali casi, viene meno il rapporto di subordinazione stesso.*

In sostanza *l'Inps, nel caso in cui l'amministratore unico o l'amministratore delegato siano anche lavoratore dipendente della medesima società, arriva a disconoscere l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato e, quindi, il diritto alla percezione della pensione, al lavoratore che eserciti attività di amministratore unico o di amministratore delegato.* In questo caso, l'amministratore ha il diritto al rimborso dei contributi versati, maggiorati di interessi, ma non alla percezione del trattamento pensionistico.

Inoltre, nei suddetti casi, venendo messa in discussione il vincolo di subordinazione, *viene messa in discussione anche la deducibilità dei costi sostenuti per il contratto di lavoro dipendente con l'amministratore unico o l'amministratore delegato.*

Se nella vostra società si configura questo caso (amministratore unico con contratto di lavoro dipendente nella medesima società), si invita a contattare il consulente del lavoro per approfondire la questione sopra sintetizzata.

Restiamo a disposizione per qualunque chiarimento in merito.

Dott. Fabrizio Masciotti